



COMUNE DI BAGOLINO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N° 13 DEL 28/04/2026

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TASSA RIFIUTI ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18:30** presso la sala consiliare della sede municipale di via Parrocchia n.34 si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della discussione risultano presenti i signori consiglieri:

	Pres./Ass.		Pres./Ass.
CARE' CLAUDIA	P	PELIZZARI DIEGO	A
CATTARINA FABIO	A	SALVADORI CLAUDIA	P
CALVI MARCO	P	MARCA GIANZENO	P
SCALVINI MARIO	P	STAGNOLI ELISEO	P
BORDIGA SERGIO	A	MARINI FABIO	A
DAGANI LUISA	P	PELIZZARI IVAN	P
MELZANI CRISTOFER	P		

Totali Presenti 9
Totali Assenti 4

L'assessore esterno Christian Tonoli partecipa alla seduta.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Faita Francesca**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assiste ai lavori del Consiglio Comunale la Responsabile dell'Area Finanziaria, rag. Lucia Schivalocchi che, alle ore 19,00, concluso il proprio intervento, esce dalla sala consiliare.

Presiede il Sindaco sig.ra **Claudia Carè**.

Il Sindaco cede la parola alla Responsabile dell'Area Finanziaria, rag. Lucia Schivalocchi che illustra il piano tariffario per l'anno 2026, precisando che il ruolo della tassa rifiuti ammonterà complessivamente a € 595.000, suddiviso tra utenze domestiche e non domestiche, e che le bollette includeranno le componenti perequative.

Alle ore 19:00, concluso il proprio intervento, la rag. Lucia Schivalocchi esce dalla sala consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.);
- la L. n. 160 del 27.12.2019, art. 1, commi da 738 a 783, ha abrogato la normativa precedente e, contestualmente, ha disposto il mantenimento della componente TARI e l'unificazione dei due tributi previgenti (IMU e TASI);
- i commi da 641 a 668 e da 682 a 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificata successivamente dall'art. 1 del decreto legge 6/3/2014, n. 16 (cosiddetto decreto salva Roma), disciplinano la TARI;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 30/3/2021 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TA.RI.) a seguito del D.Lgs. n. 116 del 3/9/2020 e le successive modifiche con propria deliberazione n. 6 del 29/4/2022 e n. 3 del 28/3/2023;

Vista la propria deliberazione n. 17 in data 30/4/2021 di approvazione del nuovo regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti;

Tenuto conto che la normativa pone in capo al Consiglio Comunale anche l'approvazione delle tariffe relative a tale tributo;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 12 del 28/4/2026, con la quale era stato approvato il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di igiene urbana per il periodo 2026/2029 tenendo conto delle direttive ARERA;

Visto l'art. 1, commi 527-528 della legge n. 205/2017 che ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto che si rende ora necessario approvare per l'anno 2026 il Piano Tariffario TARI che garantisca la copertura integrale del costo del servizio di igiene ambientale quantificato nel suddetto Piano Finanziario in complessivi € 595.365,00;

Dato atto che il D.Lgs. n. 116/2020, entrato in vigore il 26/9/2020, fra l'altro:

- ha previsto nuove regole in materia ambientale con consistenti riflessi anche sulla gestione del prelievo TARI;
- ha abrogato il comma 2) lett. E) dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 impedendo ai Comuni di poter optare, per determinati rifiuti, l'assimilazione agli urbani;
- ha definito urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques dal quale sono però state eliminate le "attività industriali con capannoni di produzione" ritenendo pertanto speciali tutti i rifiuti derivanti dalle attività di trasformazione industriale, svolte appunto nei "capannoni di produzione"

con correlativo divieto di conferimento al servizio pubblico e sottrazione dei “capannoni” dalla tassa rifiuti (TARI);

- ha concesso la possibilità alle utenze non domestiche di conferire la totalità dei propri rifiuti per un periodo non inferiore a cinque anni (documentando l'effettivo conferimento a terzi di tali rifiuti) esentandole dalla corresponsione dell'importo della parte variabile della TARI;
- ha individuato quali speciali i rifiuti da costruzione e demolizione di prodotti da utenze domestiche;
- ha previsto l'uscita ex-legge dal servizio pubblico delle attività agricole;

Vista la proiezione tariffaria 2026 allegata alla presente deliberazione che:

- è stata elaborata sulla base dei costi evidenziati nel predetto Piano Finanziario;
- è stata formulata tenendo in considerazione le variazioni sulla base dati delle superfici tassabili (utenze domestiche e non domestiche) come inevitabile conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 116/2020;
- tiene in considerazione una percentuale di copertura del servizio pari al 100%;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni a seguito dell'integrazione dei PEF approvati e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dai Comuni;

Ritenuto pertanto che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026 siano quelle riportate nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA e successive modifiche, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Evidenziato che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nei commi da 641 a 668 e da 682 a 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificata successivamente dall'art. 1 del decreto legge 6/3/2014, n. 16;

Richiamato l'art. 1 comma 677 della Legge n. 199 del 30/12/2025 (legge di bilancio 2026) che introduce una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe della TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno in cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Attesto che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,

escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652 della Legge 147/2013;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche e utenze non domestiche;

Rilevato che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n. 158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

Preso atto che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 397/2025/R/rif del 05/08/2025, ha approvato il metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione ARERA confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- Suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- Determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Preso atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente nell'allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

Considerato che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione ARERA rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-3 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti fissati dal MTR-3, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità dal 2026 al 2029 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- Tasso di inflazione programmata;
- Miglioramento della produttività;
- Miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- Modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2026;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-3 prevede il *“limite di crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Ritenuto inoltre opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, procedere con l'approvazione delle nuove tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, dando atto che le stesse sono state determinate in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Dato atto che, ai sensi della legge 27/12/2013, n. 147, comma 653, come modificato dall'art. 1, comma 27, della legge n. 208/2015, i costi previsti per il PEF ammontano a € 595.365,00;

Visto l' allegato alla presente deliberazione, che riporta i coefficienti adottati e le tariffe della TARI che si intende applicare per il 2026 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2026;

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 e il documento unico di Programmazione approvati con propria deliberazione n. 41 del 22/12/2025 e n. 42 del 22/12/2025;

Visto il listino prezzi per forniture di bidoni e sacchi per l'anno 2026 da applicare in caso di ulteriori o successive dotazioni che comportino il pagamento del relativo costo ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti;

Ritenuto che tale listino vada integrato con il costo di euro 10,00 per l'ulteriore fornitura di una tessera per l'apertura di un cassonetto allocato nei pressi del punto raccolta rifiuti di via Prada per il conferimento da parte degli utenti non residenti intestatari della TARI, dei rifiuti residuali che quest'ultimi non riescono a conferire con la normale raccolta porta a porta settimanale;

Considerato che ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) è previsto che è inoltre addebitato il costo degli eventuali servizi richiesti dall'utente, nell'importo determinato dal Comune;

Vista la tabella allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/05/2023 con la quale è stato stabilito un addebito alle utenze non domestiche che conferiscono ai centri di raccolta i costi di trattamento e smaltimento di alcune tipologie di rifiuto;

Visto l'art. 26 del Regolamento TARI ad oggetto "Riduzione per il riciclaggio" ed in particolare il comma 3 che stabilisce il procedimento per il calcolo della riduzione della quota variabile per l'avvio al riciclo sulla base di quanto raccolto a consuntivo presso le utenze;

Visto l'allegato prospetto di calcolo dal quale si evince l'entità percentuale di riduzione della quota variabile di cui all'articolo 26 sopra citato (allegato B);

Viste inoltre

- la delibera n. 386/2023/R/com, con cui ARERA ha istituito le componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;
- la delibera n. 355/2025/R/rif con cui ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti;

Dato atto che l'istituzione delle suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a due casistiche:

- copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente Ur1;
- copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata Ur2;
- copertura dei costi inerenti le agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, denominata Ur3a;

Considerato che le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentazione la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Precisato che, in ragione dell'istituzione delle tre componenti perequative suddette, i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;
- con riferimento alla componente Ur3a, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 6,00 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;

Rilevato che tali importi, che costituiscono componenti a valle del PEF, dovranno trovare apposita collocazione nel bilancio comunale, da calcolarsi sull'importo che il Comune provvederà a bollettare;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza e, pertanto, le nuove componenti dovranno essere indicate chiaramente nella bolletta con recupero degli importi suddetti sulla base del numero di utenze presenti in ogni bolletta;

Visto il parere per la regolarità tecnica reso dai responsabili del servizio e il parere per la regolarità contabile reso dal responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, T.U. del D. Lgs. del 18.08.2000, N° 267;

Con voti favorevoli nr.6, astenuti nr.3 (Marca Gianzeno, Stagnoli Eliseo e Pelizzari Ivan) e contrari nessuno resi in forma palese per alzata di mano da nr. 9 consiglieri presenti alla votazione e votanti;

D E L I B E R A

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **di approvare** il piano tariffario relativo alla Tassa Rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2026, come meglio evidenziato nel prospetto allegato al presente atto;
3. **di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2026 così come previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
4. **di approvare** il listino prezzi per forniture di bidoni e sacchi per l'anno 2026 da applicare in caso di ulteriori o successive dotazioni che comportino il pagamento del relativo costo ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti;
5. **di stabilire** in euro 10,00 il costo per la fornitura di una tessera per l'apertura di un cassonetto allocato nei pressi del punto raccolta rifiuti di via Prada per il conferimento da parte degli utenti non residenti intestatari della TARI, dei rifiuti residuali che quest'ultimi non riescono a conferire con la normale raccolta porta a porta settimanale;
6. **di approvare** per l'anno 2026 l'allegato A con il quale si stabiliscono le tipologie di rifiuto e i relativi addebiti per i conferimenti delle utenze non domestiche ai centri comunali di raccolta, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;
7. **di approvare** per l'anno 2026 l'allegato B dal quale si evince l'entità percentuale di riduzione della quota variabile di cui all'articolo 26 "Riduzione per il riciclaggio" del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;
8. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione di approvazione della TARI 2026 e del relativo piano tariffario, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione, sul portale del Federalismo fiscale;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,

D E L I B E R A

Con voti favorevoli nr.6, astenuti nr.3 (Marca Gianzeno, Stagnoli Eliseo e Pelizzari Ivan) e contrari nessuno resi in forma palese per alzata di mano da nr. 9 consiglieri presenti alla votazione e votanti, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente
CARE' CLAUDIA
(sottoscrizione apposta digitalmente)

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA FAITA FRANCESCA
(sottoscrizione apposta digitalmente)